

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE
NATURALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E
PESCA**



MISURA 05

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”

SOTTOMISURA 5.1

“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 5.1.1

“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5.1.1a

“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”

***REGG. (UE) n.
809/2014 e n.
640/2014 DM n.
2490/2017 e DGR n.
133/2017***

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
DALL’AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL
BENEFICIARIO.**

INDICE

Cap.	1	Premessa	Pag.	3
Cap.	2	Rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno	Pag.	3
Cap.	3	Rispetto dei criteri di selezione	Pag.	4
Cap.	4	Sanzioni previste all'art. 63 del Regolamento UE n. 809/2014	Pag.	4
Cap.	5	Rispetto degli obblighi / impegni	Pag.	5
Cap.	5.1	Riduzioni del contributo – Valutazione del livello di inadempienza	Pag.	18
Cap.	5.2	Modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni / obblighi	Pag.	23
Cap.	5.3	Ripetizione della inadempienza	Pag.	25
Cap.	6	Sanzioni ai sensi della Legge 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.	Pag.	26

1. PREMESSA

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 2490 del 25-01-2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* (di seguito: D.M. 2490/2017), come recepite dalla **Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017**, alla quale si rinvia per una più puntuale descrizione del quadro normativo di riferimento e per le “*definizioni*” utilizzate nel presente documento.

Le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 05**“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”- **Sottomisura 5.1**“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”- **Tipologia operazione 5.1.1**“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”- **Tipologia di intervento 5.1.1.a** “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio” del PSR 2014/2020 del Lazio”.

Le riduzioni/esclusioni dell’aiuto possono essere applicate nell’ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la Tipologia di operazione 5.1.1a sono identificati come singoli ICO all’interno dell’applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Anche gli ICO sono individuati nel sistema VCM a livello di tipologia di operazione.

2. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l’adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione. Al soggetto richiedente può essere concesso l’aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità (*ICO della domanda di sostegno*).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all’art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell’ambito del controllo in loco ai sensi dell’art. 49 dello stesso regolamento, qualora l’operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d’opera, in funzione della natura della modifica proposta.

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell’aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla

presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo ex post) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno.

3. RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale e pertanto anche le domande presentate a valere sulla presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, sono valutate e selezionate sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR, ed esplicitati nel dettaglio, nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura, per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, in attuazione del bando pubblico approvato con la Determinazione n. G05475 del 26 aprile 2018, è previsto, inoltre, il punteggio 'minimo' pari a 25 punti per le singole proposte progettuali con almeno 2 criteri suddivisi in base alle seguenti priorità:
 - Priorità relative al potenziale agricolo (*max 65/100 punti*)
 - Priorità relative al rischio idrogeologico (*max 35/100 punti*)il cui mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo in loco. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione.

4. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la

- domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se $X > 10$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che seguono del presente documento.

5. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del aiuto.

In applicazione dei Reg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riporta di seguito, per la **Misura 05** "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione". **Sottomisura 5.1** "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". **Tipologia operazione 5.1.1** "Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici". **Tipologia di intervento 5.1.1.a** "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio" del PSR 2014/2020 del Lazio" del Lazio una tabella che riepiloga gli **obblighi** e gli **impegni** che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del sostegno, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (**riduzioni/esclusione**) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l'indicazione

della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni

IMPEGNO/OBBLIGO (^)	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>IC12085 - Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo ex-post Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della DGR n.147/2016 e dalle linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito http://www.lazioeuropa.it/</p>	<p>Il controllo dell'ICO IC12085 viene effettuato nell'ambito dei controlli ex post. Viene verificato nel corso del controllo il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico e dalla normativa Comunitaria in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale del contributo calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Riduzione del contributo - Valutazione del livello di inadempienza". Come stabilito dalla DGR 133/2017, l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione. In caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.</p>

<p>C1446 - Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.</p> <p>La sanzione viene applicata nel caso in cui la <i>modifica all'operazione collaudata e liquidata</i> in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall'aiuto con un recupero, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l'<i>intensità</i> del recupero calcolata in base alle aliquote percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II° anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III° anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V° anno di impegno ex-post = recupero del 20% <p><i>La percentuale di recupero è calcolata sull'intero importo versato al beneficiario e per la realizzazione dell'operazione finanziata.</i></p>
--	--	--

<p>IC1448 - Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.</p> <p>La sanzione viene applicata nel caso in cui la <i>modifica all'operazione collaudata e liquidata</i> in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall'aiuto con un recupero, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l'<i>intensità</i> del recupero calcolata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V anno di impegno ex-post = recupero del 20% <p><i>La percentuale di recupero è calcolata sull'intero importo versato al beneficiario e per la realizzazione dell'operazione finanziata.</i></p>
---	--	---

<p>IC1449 - Mantenimento della localizzazione delle attività produttive il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione Europea.</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui la <i>modifica all'operazione collaudata e liquidata</i> in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall'aiuto con un recupero, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l'<i>intensità</i> del recupero calcolata in base alle aliquote percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V° anno di impegno ex-post = recupero del 20% <p><i>La percentuale di recupero è calcolata sull'intero importo versato al beneficiario e per la realizzazione dell'operazione finanziata.</i></p>
---	--	---

IC17762 - Conservazione e disponibilità dei documenti

Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese, su richiesta dalla Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.

Viene verificata la conservazione di tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate.

Decadenza dall'aiuto specificata nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del premio - Valutazione del livello di inadempienza".

IC17763 - Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale

La domanda di pagamento di Saldo deve essere

presentata a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 60 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.

I pagamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle modalità specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio". Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.

Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione dei lavori e degli acquisti di dotazioni entro il termine di 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

Il mancato rispetto dell'impegno comporta una riduzione graduale del contributo concesso calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Riduzione del contributo - Valutazione del livello di inadempienza", con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero di giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l'ESCLUSIONE dall'aiuto concesso.

Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso.

IC17764 - Realizzazione degli investimenti finanziati

La Misura M05, con riferimento a quanto disposto dall'art.2 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, è considerata una misura del Programma di Sviluppo Rurale ad investimento.

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla riduzione dei rischi idrogeologici e ad una più efficiente conduzione del territorio, si prevede la realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione delle dinamiche di dissesto idrogeologico, a tutela

del potenziale produttivo agricolo, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

- pulizia e risagomatura delle sezioni idrauliche, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
- realizzazione di opere di regimazione e bacini di espansione, salti di fondo e briglie, finalizzati al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte;
- realizzazione di arginature ed opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole contermini ai corsi d'acqua;
- adeguamento di attraversamenti e ponti, in relazione alle portate delle aste, finalizzate alla protezione delle aree agricole finitime;
- sistemazione delle idrovore, sia per quanto riguarda la parte impiantistica che quella relativa alle opere civili, finalizzate alla protezione delle aree agricole a scolo meccanico;
- ricostruzione dei canali di drenaggio dei terreni (concesso solo dopo aver dimostrato la conformità del sostegno alla Direttiva quadro in materia di acque)

In fase di istruttoria viene verificato, tramite controllo in loco, che gli investimenti finanziati siano stati realizzati secondo le tempistiche e le modalità approvate in domanda di sostegno.

Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo "Riduzione del contributo. Valutazione del livello di inadempienza".

Non si applicano riduzioni nel caso in cui il ritardo per la realizzazione del Piano sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni oltre i quali viene comunque applicata la riduzione dell'aiuto prevista per l'inadempienza relativa al presente impegno.

Un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine fissato comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute con DECADENZA TOTALE dagli aiuti e restituzione delle somme eventualmente ricevute indebitamente.

<p>IC2463 - Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri</p>	<p>Controllo Amministrativo in fase istruttoria sulla domanda di pagamento. Si verifica la Presenza e correttezza della procedura di affidamento, sia in termini di scelta della modalità di affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione. Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list predisposta da Agea.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del contributo - Valutazione del livello di inadempienza".</p>
<p>IC2465- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte</p>	<p>In fase di istruttoria della domanda di pagamento. Corretta valutazione delle offerte. Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list predisposta da Agea.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del contributo. Valutazione del livello di inadempienza".</p>
<p>IC2466 - Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto</p>	<p>In fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto. Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list predisposta da Agea.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del contributo. Valutazione del livello di inadempienza".</p>

IC17766 - Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale

Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.

Viene verificato se il beneficiario abbia comunicato per iscritto entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stato nelle condizioni di farlo eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali allegando la documentazione probatoria.

Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzione del contributo - Valutazione del livello di inadempienza".

<p>IC17767 - Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento e di controllo ex-post. Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni per il monitoraggio fisico e finanziario richieste da parte dell'ADG o da altro soggetto da essa delegato entro i termini.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una riduzione graduale applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzioni del contributo - Valutazione del livello di inadempienza".</p> <p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti, comporta l'applicazione di una riduzione del 5% sul pagamento del saldo.</p>
<p>IC17768 - Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente - ex post</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e/o in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli della documentazione probatoria da parte del personale degli Enti competenti.</p>	<p>Decadenza dall'aiuto</p>

<p>IC17769 - Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale competente (Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni) che ha rilasciato il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute.</p>	<p>In fase istruttoria - Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla notifica</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017. In caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>
--	--	--

(^) L'impegno/obbligo, come anche le disposizioni operative per garantirne il pieno adempimento, sono dettagliati nel bando pubblico e nel formale provvedimento di concessione del contributo

5.1 RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del contributo con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

IMPEGNO: Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (IC12085 "Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo ex-post")

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della DGR n. 147/2016 e dalle linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione.

In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo previa applicazione di una riduzione del 3%.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

IMPEGNO: Conservazione e disponibilità dei documenti (IC17762)

Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a 5 anni dal saldo finale:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese al momento del controllo ex-post	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo minore

		e realizzata per un importo complessivo minore di 600.000,00 di euro	di 600.000,00 di euro per un periodo inferiore a due anni
Medio (3)	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese al momento del controllo ex-post	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese al momento del controllo ex-post	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo maggiore di 600.000,00	Mancata reperibilità dei documenti giustificativi delle spese per una operazione finanziata e realizzata per un importo complessivo superiore di 600.000,00 di euro per un periodo inferiore a tre anni

IMPEGNO: Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale (IC17763)

La domanda di pagamento di Saldo finale deve essere presentata entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza. È pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà così applicata:

- riduzione del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- riduzione del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
- riduzione del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;
- revoca totale del sostegno in caso di ritardo superiore a 90 giorni.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo	Non si applica	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 30 giorni ma entro 60 gg dal termine previsto
Medio (3)	Mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo	Non si applica	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 45 gg ma entro 90gg dal termine previsto

Alto (5)	Mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo	Non si applica	Presentazione domanda di pagamento del saldo oltre 90 gg dal termine previsto
----------	--	----------------	---

Un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine fissato comporta dunque il mancato riconoscimento delle spese sostenute con **DECADENZA** dagli aiuti e restituzione delle somme eventualmente ricevute indebitamente.

IMPEGNO: Realizzazione degli investimenti finanziati (IC17764)

Gli investimenti finanziati devono essere stati realizzati conformemente al progetto approvato, secondo le tempistiche e le modalità approvate in domanda di sostegno.

Non si applicano riduzioni nel caso in cui il ritardo per la realizzazione dell'intervento sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni oltre i quali viene comunque applicata la riduzione dell'aiuto prevista per l'inadempienza relativa al presente impegno:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Realizzazione del Piano con un ritardo	Non si applica	Realizzazione del Piano con un ritardo inferiore a 30 giorni
Medio (3)	Realizzazione del Piano con un ritardo	Non si applica	Realizzazione del Piano con un ritardo superiore a 30 giorni ma inferiore a 60 giorni
Alto (5)	Realizzazione del Piano con un ritardo	Non si applica	Realizzazione del Piano con un ritardo superiore a 60 giorni ma inferiore a 90 giorni

Un ritardo senza adeguata giustificazione superiore al termine fissato dei 36 mesi, comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute con **DECADENZA** dagli aiuti e restituzione delle somme eventualmente ricevute indebitamente.

OBBLIGO: Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (ICO di gruppo-ICO (IC2463, IC2465, IC2466)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Mancata compilazione dell'apposita check list proposta da Agea per la tracciatura dei controlli	Mancata compilazione dell'apposita check list proposta da Agea per la tracciatura dei controlli	Mancata compilazione dell'apposita check list proposta da Agea per la tracciatura dei controlli

OBBLIGO: Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale (IC17766)

La comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale deve essere presentata del beneficiario o del tecnico delegato nei termini previsti dalla DGR n. 133/2017. La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni in funzione delle inadempienze rilevate:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione (IC17767)

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di gestione o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR. In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% sul pagamento del saldo.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

OBBLIGO: Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente - ex post (IC17768)

Il Beneficiario deve consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli ed è tenuto a conservare la Domanda di Sostegno e di Pagamento e tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnica per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente	Non si applica	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente con un ritardo fino a 30 giorni.
Medio (3)	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente	Non si applica	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente con un ritardo superiore ai 30 giorni ma inferiore ai 60 giorni.
Alto (5)	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente	Non si applica	Non esibire la documentazione richiesta dall'autorità competente con un ritardo superiore ai 60 giorni ma inferiore ai 90 giorni.

Un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine fissato comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute con DECADENZA dagli aiuti e restituzione delle somme eventualmente ricevute indebitamente.

5.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella “*Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni*” di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall’aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 5.1 “*Riduzioni del contributo. Valutazione del livello di inadempienza*” sono stati individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del contributo, con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l’inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall’aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, **la gravità** dell’inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, **l’entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme, mentre la **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti relativi all’operazione. Nel caso in cui l’importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell’aiuto superiori all’importo della domanda di pagamento si procede, oltretutto al mancato pagamento dell’importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l’importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della ‘matrice’ suddetta. Qualora sia accertata un’**inadempienza di livello “Alto” per tutti e tre i criteri**, il **beneficiario è escluso dal sostegno** per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell’intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media Aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del contributo calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del contributo tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

ESEMPIO DI CALCOLO

Si fa riferimento ad una operazione per il quale è stato autorizzato e finanziato un contributo pubblico di 200.000 euro con un'aliquota di finanziamento pari al 100%.

Viene corrisposto un anticipo, a fronte della presentazione della relativa domanda di pagamento, di euro 20.000 (10% del contributo concesso) ed un acconto di Euro 60.000 (30%).

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento di saldo finale per un contributo di € 120.000, che riconciliato con l'anticipo e l'acconto già erogato equivale ad un *contributo richiesto (CR)* pari a € 200.000. A seguito dei controlli amministrativi/in loco sulla realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso il contributo vengono accertate e ritenute eleggibili spese sostenute per complessive 150.000 €.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014, poiché la differenza (euro 50.000) tra CR e CA supera di più del 10% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 150.000 - 50.000 = 100.000 \text{ euro.}$$

Ne consegue che per la domanda di pagamento a saldo potrà essere autorizzato un importo di 20.000 € (100.000 – 80.000 già erogati).

Ed ancora:

Se oltre all'applicazione dell'articolo 63 del Reg. 809/2014 ricorrono anche le condizioni per l'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni per inadempienze non gravi si procede nel modo che segue.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a Conservazione e disponibilità dei documenti (IC19896) Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 13 del bando pubblico (DD G18 858/2016) e riportate anche nel presente provvedimento (5 anni dal saldo finale) per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livelli di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (3+1+1) / 3 = 1,66$ che viene arrotondato a 1,6.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $1,00 \leq x < 3,00$, che corrisponde ad una riduzione pari al 3 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$$CL = 100.000 - (100.000 * 3\%) = 100.000 - 3.000 = 97.000$$

In questa seconda parte dell'esempio, ricorrendo entrambe le condizioni per l'applicazione dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014 e per le riduzioni per inadempienze non gravi, può essere liquidato al beneficiario per la domanda di pagamento del saldo finale di 120.000 € un importo complessivo di € 17.000, che sommato all'anticipo già versato corrisponde ad un aiuto complessivo riconciliato di € 97.000.

5.3 “RIPETIZIONE” DELLA INADEMPIENZA

La DGR 133/2017 definisce “*Inadempienza grave*” quando si verifica una delle seguenti due casistiche:

- quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello “alto” (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
- quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con le stesse conseguenze.

La stessa DGR 133/2017 per “*Ripetizione di un'inadempienza*” stabilisce che la stessa “*dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi*”.

Qualora in esito alla valutazione sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze di cui al capoverso precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Sulle verifiche connesse alla “ripetizione” dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014) viene inoltre stabilito che:

1. Periodo di riferimento
 - Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2019 (es. se nel novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal novembre 2015).
 - A partire dai controlli effettuati dal 2020, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 (per es. nel 2021 si controlleranno comunque gli anni a partire dal 2016).
2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).
 - La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della

domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.)

- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione.

6. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal contributo per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo